



TAR LAZIO
Sezione II bis

Ricorso n. R.G. 5995/2008

La società ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto e Francesca Scorretti, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio legale della “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.”, via Sannio n. 65, ha proposto ricorso al TAR Lazio, Sez. II *bis*, contro il Comitato Nazionale di Gestione ed Attuazione della Direttiva 2003/87/CE (di seguito, “Comitato”) e nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per chiedere l’annullamento previa sospensione del provvedimento del Comitato del 25 marzo 2008, prot. 1556/RAS/ANC/2008, ricevuto da ENI il 31 marzo 2008, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 25 ottobre 2007, nella parte in cui era stata chiesta l’assegnazione di quote integrative di emissioni di gas serra per modifiche apportate all’impianto di raffineria sito in Taranto, S.S. Jonica, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente. Il ricorso (R.G. 5995/2008) è articolato in tre motivi di impugnazione. Il primo riguarda l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lettera *h*) della direttiva 2003/87/CE e dell’art. 3 lett. *m*) del d.lgs. n. 216/2006, nella parte in cui il Comitato fornisce un’interpretazione della nozione di nuovo entrante del tutto difforme dalla nozione sancita nella disciplina comunitaria e nazionale di recepimento su menzionate. Il secondo motivo concerne l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e per contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti, poiché ENI aveva ottenuto dal Comitato l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas serra in relazione alle modifiche apportate allo stesso impianto. Il terzo motivo attiene



all'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio e per carenza di motivazione, atteso che il Comitato non ha tenuto in considerazione le osservazioni presentate da ENI e non ha esplicitato le ragioni del diniego. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 17 febbraio 2009, contro il Comitato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, ENI ha chiesto anche l'annullamento: a) della Decisione del Comitato di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato in G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008 – Supplemento Ordinario n. 275, nella parte in cui individua le tipologie di “nuovo entrante” rilevanti per l'assegnazione delle relative quote gratuite di emissione di gas serra (allegato B, punto 3.1.); b) della deliberazione n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato recante *“Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea”*, pubblicata nella G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008 – Supplemento Ordinario n. 275. ENI ha in particolare rilevato come i provvedimenti impugnati, non riconoscendole la qualifica di nuovo entrante di I periodo, precludano illegittimamente l'accesso alle quote gratuite di emissione di gas, non solo relativamente al I periodo (2005-2007), ma anche al II periodo (2008-2012). Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2009, contro il Comitato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti della ISAB



Srl, ENI ha poi impugnato, previa sospensiva degli effetti, la deliberazione n. 4/2009 del 12 febbraio 2009 del Comitato, recante “Assegnazione e rilascio delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 agli impianti “nuovo entranti” (articolo 11, comma 3, decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216)”. ENI ha eccepito come tale provvedimento avendo carattere meramente esecutivo della decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, sia affetto per invalidità derivata da tutti i vizi di legittimità dell’atto presupposto. Con ordinanza n. 469/2008 il TAR Lazio, Sez. II *bis*, nel rinviare all’udienza di merito del 21 maggio 2009, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, con la modalità dei pubblici proclami, nei confronti di tutte le potenziali società controinteressate indicate negli Allegati alla Deliberazione n. 4 del 2009 del Comitato, di cui al comunicato pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2009.

Roma, 20 aprile 2009

Avv.ti Luisa Torchia, Tommaso Di Nitto, Francesca Scorretti

